



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 02
DEL 26.05.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020.

L'anno DUEMILAVENTI, addì 26 del mese di MAGGIO alle ore 19,00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione Ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PAGLINO PAOLO
ROSSI SILVIO
ZANI MARILENA
BALLASINA ANGELO
BARLASSINA ATTILIO
CANDIAN MARTINA
ERBEIA MARCO
BRUSTIA CRISTINA
CACCIA MARIO
SALSA CLAUDIO
RAUCCIO MASSIMILIANO

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
-	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
10	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Armando Passaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott. Paolo Paglino assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 – legge di bilancio 2020, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 304 del 30 dicembre 2019, introduce notevoli modificazioni alla normativa in materia tributi comunali;

Dato atto che le principali modifiche all'assetto normativo preesistente possono essere come di seguito così riassunte:

comma 738: A decorrere dall'anno 2020 è abolita l'imposta unica comunale IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); conseguentemente l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783; risulta pertanto soppressa la tassa sui servizi indivisibili – TASI;

comma 741: Ai fini dell'imposta (IMU) valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) sono altresì considerate abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19.05.2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 04.07.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

comma 743: I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

comma 744: E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

comma 745: La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

comma 746: Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d), e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001 n.380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23.12.1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

comma 747: La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n.445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

comma 748: L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Comma 749: Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616.

comma 750: L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del D.L. 30.12.1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994 n.133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

comma 751: Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

comma 752: L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

comma 753: Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento

comma 754: Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, *quindi anche per le aree fabbricabili*, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

comma 758: Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n.99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs. n.99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28.12.2001 n.448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27.12.1977 n.984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

comma 759: Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91bis del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n.27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19.11.2012 n.200.

comma 760: Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento

comma 761: L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

comma 767: Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

comma 774: In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997 n.471.

comma 777: Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari.

comma 778: Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

comma 779: Per l'anno 2020, i comuni.... possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

comma 780: A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del D.Lgs. 14.03.2011 n.23; l'articolo 13, commi da 1 a 12ter e 13bis, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27.12.2013 n.147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla legge n. 160/2019.

Dato atto che il testo normativo così come approvato dal Parlamento, presenta alcune contraddizioni che rendono di difficile interpretazione alcune disposizioni, con particolare riferimento ai commi 746 e 747, nella parte in cui sono previste nuove modalità di redazione della deliberazione di determinazione della aliquote IMU a decorrere dall'anno 2021, ma che di fatto vengono rese obbligatoria fin dal corrente esercizio finanziario;

Vista in proposito la risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 18 febbraio 2020 con la quale viene chiarito che solamente a decorrere dall' anno 2021 vigerà l' obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell' IMU utilizzando a tal fine il prospetto che dovrà essere approvato con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, accedendo alla applicazione sul portale del federalismo fiscale;

Dato atto che con la stessa risoluzione si chiarisce che per l' anno 2020 e comunque fino alla emanazione del decreto suindicato , la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote IMU e la conseguente pubblicazione dovrà avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa , come stabilito in via generale dall'art. 13 comma 15 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214, con obbligo di pubblicazione in ogni caso entro il 28 ottobre 2020, previa trasmissione della suddetta deliberazione entro il 14 ottobre 2020;

Ritenuto pertanto che, per l'anno 2020 la delibera di approvazione delle aliquote IMU può avvenire con le stesse modalità previste per gli anni precedenti;

Considerato inoltre che, in conseguenza del chiarimento fornito dalla risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, perde di significato quanto previsto al comma 762, il quale stabilisce che in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 e che il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, “sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767....”

Precisato a tal fine che, trattandosi l'IMU di imposta per la quale è previsto il pagamento in autoliquidazione, è corretto che ogni singolo contribuente possa comunque provvedere al pagamento dell'imposta avvalendosi dei criteri e modalità previsti dal richiamato comma 762;

Considerato che questo Comune da tempo fornisce un servizio di collaborazione con i cittadini, attraverso una elaborazione dei dati necessari per il calcolo dell'IMU a carico di ciascun contribuente, con conseguente invio a domicilio dei conteggi su base annua dell'imposta e dei modelli F24 precompilati, riferiti ai versamenti in acconto ed a saldo;

Dato atto che a seguito della pandemia da Covid-19 la gestione dei tributi locali per l'anno 2020 ha portato i comuni a trovarsi in una situazione ingestibile, al punto da rendere impossibile la conferma della scadenza della prima rata prevista per il 16 giugno per il pagamento dell'IMU;

Visto l'art. 138 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 supplemento n. 21/L, il quale stabilisce che le tariffe dell'IMU e della TARI possono essere deliberate entro la data del 31 luglio 2020, in allineamento quindi con la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione di previsione 2020;

Visto l'art. 177 del suindicato D.L. n. 34/2020, il quale ha stabilito che non è dovuta la prima rata IMU per gli immobili rientranti nella cat D/2 e per gli ulteriori immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere, per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Considerato inoltre che la straordinarietà del momento attuale conseguente al Covid-19, comporta la opportunità di adottare scelte altrettanto straordinarie che forniscano risposte agevolative mirate a favorire le attività commerciali e produttive che hanno dovuto ridurre o sospendere le proprie attività economiche

Considerato che la determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2020, nella previsione di un differimento del pagamento della prima rata, garantisce al comune di confermare anche per l'anno 2020 le modalità del servizio di collaborazione con i contribuenti, in modo da inoltrare ai contribuenti stessi i calcoli definitivi su base annua per i versamenti dell'IMU 2020, fatta salva ovviamente ed in ogni caso la discrezionalità dei soggetti passivi dell'imposta di provvedere al pagamento in autoliquidazione;

Ravvisata la necessità, sulla scorta delle considerazioni sopra elencate, di determinare per l'anno 2020 le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale unica – IMU;

Dato atto che le nuove disposizioni richiamate in precedenza, comportano la necessità di una revisione complessiva delle aliquote IMU, in considerazione della eliminazione della TASI e del conseguente accorpamento dei due tributi in una unica imposta sugli immobili circoscritta all'IMU;

Considerato che, con la necessaria revisione delle aliquote, si prevede di mantenere, per l'anno 2020, complessivamente invariato il carico tributario rispetto all'esercizio 2019;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n.10, contrari zero, astenuti zero, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di stabilire, come di seguito riportate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale unica – IUC per l'anno 2020:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALiquota IMU DI LEGGE PREVISTA	ALiquota IMU DETERMINATA DAL COMUNE %
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e un immobile per ogni pertinenza iscritta nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7 Commi 748 – 749	Pari allo 0,5 per cento, e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione	0,60
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133 Comma 750	pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.	0,10
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita Comma 751	pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. (esenti da IMU dal 2022)	0,10
Terreni agricoli Comma 752	pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. Esenti da IMU i terreni agricoli che rientrano nei casi indicati al comma 758	0,94
Fabbricati accatastati in cat. D Comma 753	pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento	0,99
Altri immobili diversi dall'abitazione	pari allo 0,86 per cento, e i comuni,	

principale e da quelli indicati ai commi da 750 a 753 Comma 754	con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.	0,99
--	---	------

Di considerare abitazione principale, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), punto 6), della legge 30.12.2019 n. 160, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Di provvedere, con apposito atto regolamentare, ai sensi dell'art. 1 comma 777 della legge 30.12.2019 n. 160, a stabilire i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato;

Di demandare alla Giunta comunale la eventuale individuazione delle agevolazioni da riconoscere ai fini del pagamento dell' imposta IMU;

Di dare atto che, ai fini della effettiva applicazione dell'imposta IMU per l'anno 2020, è fatto riferimento alle disposizioni dei seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 160/2019:

- a) Per abitazione principale valgono le definizioni e disposizioni indicate al comma 741 lett. b) e c)
- b) Per area fabbricabile valgono le definizioni e disposizioni e indicate al comma 741 lett. d)
- c) Per terreno agricolo valgono le definizioni e disposizioni e indicate al comma 741 lett. e)
- d) Per i terreni agricoli è prevista l' esenzione dall'imposta nei casi indicati al comma 758
- e) È prevista l'esenzione dell'imposta nei casi particolari elencati al comma 759
- f) Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, ai sensi del comma 760, è ridotta al 75 per cento.

Di designare il responsabile del servizio tributi quale funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, nel testo così sostituito dall'art. 15-bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, convertito in legge 28.06.2019 n. 58, nel rispetto in ogni caso dei termini perentori di invio e di pubblicazione della delibera stessa, previsti rispettivamente nelle date del 14 ottobre e del 28 ottobre dell'anno corrente.

Di dichiarare il presente atto con successiva e autonoma votazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 2 del 26.05.2020 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

(X) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Barbara Cavigiolo -



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000, si esprime in ordine alla regolarità contabile dell'allegata proposta, parere:

(X) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Ivana Barbaglia -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Paglino Dr. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Passaro dott. Armando

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 25/06/2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 25/06/2020

IL MESSO
F.to Maria Pedalino

